

Il raddoppio dei termini non si applica ai soci

Il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari commessi dagli amministratori di una società non opera per l'accertamento nei confronti dei soci. La mancata allegazione in giudizio da parte dell'**Agenzia delle entrate** delle denunce relative ai reati tributari non permettere al giudice tributario di effettuare la valutazione circa la sussistenza degli obblighi di denuncia ai fini del raddoppio dei termini. La sentenza della Ctr Veneto n. 561/30/15 torna sulla delicata questione del raddoppio dei termini di accertamento in caso di obbligo di denuncia per un reato tributario. La bozza di decreto legislativo sulla certezza del diritto approvata dal governo in data 21 aprile modifica l'articolo 43 dpr 600/73 prevedendo che il raddoppio dei termini in caso di fatti per i quali scatta l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari operi solo quando la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. L'ordinanza della Corte costituzionale n. 247/11, nel confermare la legittimità della norma che prevede il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari, ha sancito il dovere dei giudici di merito, a richiesta del contribuente, di svolgere un controllo sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per evitare un utilizzo strumentale della segnalazione da parte dell'amministrazione. La sentenza della Ctr Veneto in commento si colloca in quel filone giurisprudenziale secondo cui incombe all'Amministrazione l'onere di produrre la comunicazione di reato in giudizio proprio per permettere di operare al giudice tributario la valutazione prevista dalla Corte costituzionale. Secondo tale filone, se il giudice tributario non può verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, il raddoppio dei termini di accertamento non è legittimo. Assolutamente rispettoso del dettato della norma sul raddoppio dei termini poi l'orientamento della Ctr Veneto secondo cui, in caso di reati tributari commessi da amministratori di società, il raddoppio operi solo per l'accertamento nei confronti della società e non anche per i soci.

Vincenzo José Cavallaro

—© Riproduzione riservata—

